

Alla Ministra dell'Università e della Ricerca

Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati

Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica

Al Presidente della VII Commissione permanente - Cultura, Scienza e Istruzione - Camera dei deputati

Al Presidente della XI Commissione permanente - Lavoro pubblico e privato - Camera dei deputati

Al Presidente della 7a Commissione permanente - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport - Senato della Repubblica

Al Presidente della 10a Commissione permanente - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale - Senato della Repubblica a tempo determinato

Oggetto: Superamento del precariato nelle Università - proposta di intervento normativo per la stabilizzazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e per la valorizzazione dei tecnologi a tempo determinato

La FGU GILDA UNAMS - Dipartimento Università sottopone all'attenzione del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Parlamento la necessità di un intervento normativo organico per il superamento del precariato nelle Università, con particolare riferimento al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e ai tecnologi a tempo determinato.

Negli ultimi anni gli Atenei hanno fatto ampio ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato per garantire attività amministrative, tecniche, bibliotecarie e di supporto alla ricerca, anche nell'ambito di progetti nazionali ed europei e, in particolare, delle attività connesse al PNRR.

In molti casi si tratta di personale reclutato attraverso procedure pubbliche e selettive, sul quale gli Atenei hanno investito in termini di formazione e professionalizzazione e che ha maturato competenze ed esperienza direttamente all'interno del sistema universitario.

Il quadro normativo vigente presenta, tuttavia, una evidente criticità.

L'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della cosiddetta riforma Madia, aveva introdotto specifiche procedure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, percorsi di stabilizzazione del personale con almeno tre anni di servizio.

Tale possibilità non è oggi generalmente utilizzabile dalle Università, mentre il legislatore ha continuato a prevedere, anche negli anni successivi, strumenti di stabilizzazione o procedure riservate per specifici settori della pubblica amministrazione e per determinate categorie di personale.

In particolare, le disposizioni dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. n. 218/2016, anche in relazione alle esigenze connesse alle attività di ricerca collegate al PNRR.

A fronte di tali interventi, il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo determinato delle Università continua a non disporre di uno specifico percorso generale di stabilizzazione, nonostante il contributo fornito al funzionamento degli Atenei e alla realizzazione delle attività ordinarie e straordinarie degli ultimi anni.

La FGU GILDA UNAMS - Dipartimento Università ritiene pertanto necessario intervenire per evitare la dispersione di professionalità già selezionate, formate e utilizzate dal sistema universitario.

Proponiamo, in particolare, di consentire agli Atenei, nell'ambito della programmazione del personale, delle facoltà assunzionali e delle risorse disponibili, di procedere alla stabilizzazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e che sia stato reclutato attraverso procedure concorsuali o pubbliche procedure di selezione.

Ai fini del raggiungimento del requisito dei 36 mesi, riteniamo necessario che siano computati anche i periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato finanziati attraverso progetti di ricerca, programmi nazionali ed europei, PNRR o altri finanziamenti esterni, indipendentemente dalla fonte di finanziamento del rapporto di lavoro.

Una specifica attenzione deve essere inoltre riservata ai tecnologi a tempo determinato di cui all'art. 24-bis della legge n. 240/2010. L'introduzione nell'ordinamento del tecnologo a tempo indeterminato, prevista dall'art. 24-ter della medesima legge, costituisce un importante punto di partenza. Riteniamo necessario consolidare tale percorso e valorizzare l'esperienza professionale maturata dai tecnologi a tempo determinato, evitando la dispersione di competenze già acquisite dagli Atenei.

La proposta deve inoltre considerare il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che non abbia ancora maturato i 36 mesi di servizio. Per tali situazioni riteniamo necessario rafforzare gli strumenti previsti dall'art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, attraverso procedure concorsuali che prevedano, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, riserve di posti e un'adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso l'Ateneo.

La proposta della FGU GILDA UNAMS non è pertanto quella di una sanatoria generalizzata, ma la costruzione di un percorso normativo che riconosca l'esperienza acquisita dal personale già selezionato attraverso procedure pubbliche, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione e dei principi che regolano l'accesso al pubblico impiego.

La progressiva conclusione dei programmi PNRR rende tale intervento particolarmente urgente. Dopo aver investito nella formazione e nell'acquisizione di competenze professionali, riteniamo necessario mettere gli Atenei nelle condizioni di trattenere, laddove sussistano esigenze strutturali e disponibilità assunzionali, professionalità che possono continuare a contribuire stabilmente al funzionamento del sistema universitario.

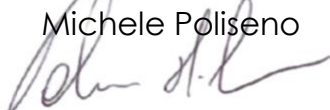
Per queste ragioni chiediamo al Ministero dell'Università e della Ricerca e ai Gruppi parlamentari di valutare l'introduzione della misura nel primo provvedimento legislativo utile.

A tal fine, la FGU GILDA UNAMS - Dipartimento Università, alla presente, allega alle pagine seguenti, una proposta di intervento normativo, accompagnata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica sintetica, quale contributo concreto all'apertura di un confronto sul superamento del precariato nel sistema universitario.

La FGU GILDA UNAMS - Dipartimento Università resta disponibile ad un confronto con il Ministero e con le forze parlamentari per approfondire e perfezionare la proposta.

Roma, 14.10.2026

Il segretario generale nazionale
FGU Università
Michele Poliseo



ALLEGATO 1 - PROPOSTA DI INTERVENTO NORMATIVO

Art. __ (Misure per il superamento del precariato nelle Università)

1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite, assicurare la continuità delle attività istituzionali e favorire il superamento del precariato nel sistema universitario, le Università statali, nell'ambito della propria programmazione, delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono, fino al 31 dicembre 2028, assumere a tempo indeterminato personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio o essere stato in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Università che procede all'assunzione;
- b) essere stato reclutato mediante procedura concorsuale o altra procedura pubblica di selezione;
- c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2027, almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Università che procede all'assunzione.

2. Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, lettera c), sono computati i periodi di servizio prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la medesima Università, indipendentemente dalla fonte di finanziamento del relativo contratto, compresi i periodi finanziati, in tutto o in parte, mediante risorse derivanti da progetti di ricerca, programmi nazionali o europei, Piano nazionale di ripresa e resilienza o altri finanziamenti esterni.

3. Per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che non abbia maturato il requisito temporale di cui al comma 1, lettera c), le Università, nell'ambito delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, possono utilizzare gli strumenti previsti dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, riserve di posti e adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso l'Ateneo.

4. Al fine di non disperdere le professionalità maturate dai tecnologi a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università, nell'ambito delle procedure per il reclutamento dei tecnologi a tempo indeterminato di cui all'articolo 24-ter della medesima legge, assicurano la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata quale tecnologo a tempo determinato e applicano le riserve previste dalla legislazione vigente.
5. Le Università definiscono il numero delle assunzioni effettuabili ai sensi del presente articolo nell'ambito della programmazione del personale e delle proprie facoltà assunzionali, tenuto conto delle esigenze organizzative e delle professionalità necessarie allo svolgimento stabile delle attività istituzionali.
6. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e della normativa vigente in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Università provvedono alle assunzioni esclusivamente nell'ambito delle risorse finanziarie e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO 2 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa è finalizzata a introdurre uno specifico strumento per il progressivo superamento del precariato nel sistema universitario e per la valorizzazione delle professionalità maturate dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assunto a tempo determinato, nonché a tutelare le competenze acquisite dai tecnologi a tempo determinato.

Negli ultimi anni le Università hanno fatto significativo ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare attività amministrative, tecniche, bibliotecarie e di supporto alla ricerca, anche nell'ambito di programmi finanziati con risorse nazionali, europee e del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tale personale è stato frequentemente reclutato attraverso procedure concorsuali o pubbliche procedure di selezione e ha maturato all'interno degli Atenei competenze professionali che possono rispondere ad esigenze organizzative di carattere stabile.

L'**articolo 20** del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha rappresentato negli anni precedenti il principale strumento legislativo per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Successivi interventi legislativi hanno mantenuto o introdotto procedure di stabilizzazione e percorsi riservati per specifiche amministrazioni e categorie di personale.

Permane tuttavia l'assenza di uno strumento generale specificamente rivolto al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo determinato delle Università.

Il **comma 1** consente pertanto agli Atenei, senza introdurre un obbligo assunzionale, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e sia stato precedentemente reclutato mediante procedura concorsuale o pubblica procedura di selezione.

La previsione della precedente selezione pubblica e il rispetto della programmazione e delle facoltà assunzionali degli Atenei sono finalizzati a contemperare l'obiettivo del superamento del precariato con i principi costituzionali che regolano l'accesso al pubblico impiego.

Il **comma 2** stabilisce che, ai fini del raggiungimento dei trentasei mesi, rilevi il servizio effettivamente prestato presso l'Università, indipendentemente dalla fonte utilizzata per finanziare il contratto, ricomprendendo pertanto anche i rapporti finanziati attraverso progetti di ricerca, programmi europei, PNRR e altri finanziamenti esterni.

Il **comma 3** riguarda il personale che non abbia ancora maturato il requisito dei trentasei mesi e richiama gli strumenti previsti dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di favorire, nelle future procedure di reclutamento, la valorizzazione dell'esperienza professionale già acquisita.

Il **comma 4** riguarda specificamente i tecnologi a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge n. 240 del 2010 e coordina la proposta con la disciplina del tecnologo a tempo indeterminato prevista dall'articolo 24-ter della medesima legge, evitando sovrapposizioni con gli strumenti di valorizzazione e le riserve già previsti dalla legislazione vigente.

I **commi 5 e 6** subordinano l'attuazione delle misure alla programmazione degli Atenei, alle facoltà assunzionali disponibili e al rispetto dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le Università provvedano alle eventuali assunzioni esclusivamente nell'ambito delle risorse finanziarie e assunzionali disponibili a legislazione vigente.

La proposta intende pertanto evitare la dispersione di professionalità già selezionate e formate dal sistema universitario, conciliando il superamento del precariato con l'autonomia degli Atenei, la sostenibilità finanziaria e il rispetto dei principi costituzionali.

ALLEGATO 3 - RELAZIONE TECNICA SINTETICA

La proposta introduce una facoltà, e non un obbligo, per le Università statali di procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in possesso dei requisiti previsti.

Le assunzioni sono subordinate:

- alla programmazione del personale dell'Ateneo;
- alla disponibilità delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
- alla disponibilità delle relative risorse finanziarie;
- al rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente in materia di reclutamento.

La disposizione non determina l'ampliamento delle facoltà assunzionali delle Università né introduce contingentii aggiuntivi di personale rispetto a quelli assumibili sulla base della legislazione vigente.

Per il personale che non abbia ancora maturato trentasei mesi di servizio, la disposizione rinvia agli strumenti previsti dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza determinare ulteriori oneri.

Per i tecnologi a tempo determinato, la disposizione opera nell'ambito delle procedure per il reclutamento dei tecnologi a tempo indeterminato già disciplinate dagli articoli 24-bis e 24-ter della legge n. 240 del 2010, senza incrementare il numero delle posizioni autorizzabili.

Le Università provvedono all'attuazione della disposizione esclusivamente mediante le risorse finanziarie e le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.